



Sentenza n. 71/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Primo referendario relatore

Guido Tarantelli

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **16049** del registro di

Segreteria, promosso

da

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28

Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

- Attore -

nei confronti di

1) MORANO Rocco (MRNRCC65T08H558U), nato a Rosarno

(RC) l'8.12.1965, rappresentato e difeso dagli Avv.ti France-

sco Colia e Salvatore Longo ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del primo in Rosarno alla Via Mattia Pretin,

n. 11, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

- convenuto

2) SPATARO Giuseppe (SPTGPP71T11L063T), nato a Tauria-

nova (RC) l'11.12.1971 e residente in Rosarno, Contrada da

Crucinella, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Longo,

presso il cui studio in Maropati alla via Europa n. 13 ha

eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria di co-

stituzione;

- **convenuto**

3) CANNIZZARO Francesco (CNNFNC46A03H558C), nato a

Rosarno (RC) il 03.01.1946 e ivi residente alla via Provinciale

n. 194, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Longo,

presso il cui studio in Maropati alla via Europa n. 13 ha

eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria di co-

stituzione;

- **convenuto**

4) LONGO Francesco (LNGFNC77A04L0630), nato a Tauria-

nova (RC) il 04.01.1977 e residente in Parapodio alla via Lo

Margio n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mi-

licia, presso il cui studio in Cittanova alla via Amendola n.

44 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria

di costituzione;

- **convenuto**

5) MAMMOLITI Rocco (MMMRCC71E07L063L), nato a Tau-

rianova (RC) il 07.05.1971 e residente in Rosarno alla via

Crucinella n. 62, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Na-

talia Praticò, presso il cui studio in Palmi, alla via Giotto n.

4 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria difensiva;

- **convenuto**

6) NAPOLI Luigi (NPLLGU52A02H558U), nato a Rosarno (RC)

il 02.01.1952 ed ivi residente alla via Convento n. 46;

- **contumace**;

7) CANANZI Salvatore (CNNSVT80E23Z514O), nato a OXACA

(Messico) il 23.05.1980 e residente in Gioia Tauro (RC) alla via degli Oleandri n. 6;

- **contumace**;

8) IANNACI Nicola (NNCNCL74B05L063W), nato a Taurianova

(RC) il 05.02.1974 e residente in Rosarno (RC) alla via A. Lincoln n. 21;

- **contumace**;

9) ZANGARI Salvatore (ZNGSVT77R17G791Y), nato a Poli-

stena (RC) il 17.10.1977 e residente in Rosarno (RC) alla via Cartesio n. 5;

- **contumace**;

10) SANTUCCI Michele (SNTMHL75D21L063F), nato a Tauria-

nova (RC) il 21.04.1975 e residente in Rosarno (RC) al v.co Municipio n. 1;

- **contumace**;

11) PAPALEO Antonio (PPLNTN60D10H558A), nato a Rosarno

(RC) il 10.04.1960, residente a Monasterace (RC) in via Lam-brosi B N snc;

- **contumace**

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 14.05.2024 la relazione del Relatore, Primo referendario Carlo Efsio Marrè Brunghi, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, nonché l'Avv. Maria Natalia Praticò per il convenuto Rocco Mammoliti, che concludevano come da verbale in atti, dichiarata a verbale d'udienza la contumacia di Papaleo Antonio e Zangari Salvatore, nessuno comparso per gli altri convenuti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **atto di citazione in riassunzione depositato in data 05.04.2023** la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i sopraindicati Morano Rocco, Spataro Giuseppe, Napoli Luigi, Cananzi Salvatore, Ianaci Nicola, Cannizzaro Francesco, Zangari Salvatore, Longo Francesco, Mammoliti Rocco, Santucci Michele e Papaleo Antonio, rappresentando quanto segue:

a. Con **atto di citazione del 27.09.2007** erano evocati in giudizio i sig.ri (1) Sofia Gianfranco Antonio, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'OP AGROS Soc. Coop. Arl; (2) ***Morano Rocco, Presidente del Consiglio di amministrazione della Baronia Soc. Coop Arl e titolare della ditta individuale Morano Rocco***; (3) La Rosa Domenico, Presidente del Consiglio di amministrazione della K.C.R. Soc. Coop. Arl; (4)

Spataro Giuseppe, Presidente del Consiglio di amministrazione della Athena Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Spataro Giuseppe; (5) Cannizzaro Michele, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Agrosud Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Cannizzaro Michele; (6) Papaleo Antonio (cl. 1959), Presidente del Consiglio di amministrazione della Punta Stilo Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Papaleo Antonio; (7) Tanfaro Celestino, Socio accomandante della Agricola Futura Sas; (8) De Masi Vincenzo, Socio accomandante della Agricola Futura Sas; (9) Novara Armando Matteo, Socio accomandante della Agricola Futura Sas; (10) **Napoli Luigi, Presidente del Consiglio di amministrazione della Campus Soc. Coop. Arl;** (11) Papasideo Salvatore Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Agri-verdi Soc. Coop. Arl; (12) **Cananzi Salvatore, Presidente del Consiglio di amministrazione della Agrumaria Soc. Coop. Arl fino al 02.11.2001;** (13) Cananzi Domenico, Presidente del Consiglio di amministrazione della Agrumaria Soc. Coop. Arl dal 03.11.2001; (14) **Papaleo Antonio (cl. 1960), Presidente del Consiglio di amministrazione della Eurojonica Soc. Coop. Arl;** (15) Iannaci Nicola, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ithaca Soc. Coop. Arl; (16) **Cannizzaro Francesco, Presidente del Consiglio di amministrazione della Medea Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Cannizzaro Francesco;** (17) Lemma Carmelo, Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Medma Agrumi Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Lemma Carmelo; (18) **Zangari Salvatore**, ***Presidente del Consiglio di amministrazione della Uno Più Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Zangari Salvatore***; (19) **Longo Francesco**, ***Amministratore dell'Azienda Agricola <Fratelli Giuseppe, Raffaele e Grazia Fazzari Società Semplice>***; (20) Fazzari Giuseppe, presidente del Consiglio di amministrazione della Rimembranze Soc. Coop. Arl; (21) **Mammoliti Rocco**, ***Presidente del Consiglio di amministrazione della MA.IA Piccola Soc. Coop. Arl***; (22) **Santucci Michele**, ***titolare della ditta individuale Santucci Michele***; (23) **Iannaci Sabatino**, ***titolare della ditta individuale Iannaci Sabatino*** – per sentirli condannare **in solido tra loro (o partitamente secondo l'apporto causale di ciascuno)** al **risarcimento del danno di €. 7.857.754,07 in favore dell'A.G.E.A. (oggi ARCEA)**, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, gi interessi legali sulla somma così rivalutata ed eventuali spese di giustizia. Come si dirà, per mero errore materiale la citazione ha invertito i nominativi del rappresentante della società F.lli Fazzari e del rappresentante della società Rimembranze.

b. Nell'originaria citazione era evidenziata la pendenza del procedimento penale presso il Tribunale di Palmi a carico di Sofia Gianfranco + altri e rubricato al n. 3880/04/R.G.N.R.

c. Con **ordinanza istruttoria n. 160/2013**, il Collegio disponeva l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di definizione del giudizio di primo grado; viceversa, laddove il GUP avesse respinto la domanda, disponeva l'acquisizione e il deposito di copia del relativo provvedimento. Indi veniva ordinato il rinvio all'udienza che, ad avvenuto adempimento degli incombeni istruttori e previa istanza del Procuratore Regionale, sarebbe stata fissata con decreto presidenziale.

d. In esito ai sopra riferiti adempimenti istruttori, con **sentenza non definitiva n. 153/2014**, la Sezione giurisdizionale aveva così deciso:

✓ Estinzione del giudizio per De Masi Vincenzo e Fazzari Giuseppe, entrambi deceduti senza che vi fossero atti imputabili dei rispettivi eredi;

✓ Rigetto della citazione per La Rosa Domenico, Cannizzaro Michele, Tanfaro Celestino, Papasidero Salvatore, Lemma Carmelo, Iannaci Sabatino, Papaleo Antonio (cl. 1959), Novara Armando, Matteo Cananzi Domenico, per assenza di prova in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi a base della responsabilità amministrativa e a carico dei quali non era stata nemmeno avviata l'azione penale per insufficiente corredo probatorio;

✓ Prosecuzione del giudizio per Cananzi Salvatore, Cannizzaro Francesco, Iannaci Nicola, Longo Francesco, Mammoliti Rocco, Morano Rocco, Napoli Luigi, Papaleo Antonio (cl.

1960), Santucci Michele, Sofia Gianfranco, Spataro Giu-

seppe, Zangari Salvatore, all'udienza che sarebbe stata fis-

sata su istanza della Procura regionale in ottemperanza

all'ordinanza n. 160/2013 cit.

e. Con **nota prot. n. 0008939 del 23.06.2014** la Procura regionale, in ottemperanza all'ordinanza n. 160/2013 ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria a definizione del giudizio di primo grado nei confronti di Sofia Gianfranco + altri nell'ambito del procedimento penale n. 5943/03 RGNR – n. 2275/13 GIP.

f. Con **nota pec del 22.05.2019**, il Tribunale di Reggio Calabria ha precisato che, con riferimento al p.p. n. 5879/12 R.G.N.R. erano stati effettuati n. 5 stralci e precisamente:

✓ Rg GIP 713/18 emessa sentenza n. 85/18 di ndp per 121 posizioni;

✓ Rg GIP 179/16 emessa sentenza n. 96/16 di ndp per 30 posizioni;

✓ Rg GIP 4028/15 emessa sentenza n. 577/15 di ndp per 91 posizioni;

✓ Rg GIP 1539/19 emessa sentenza n. 581/19 di ndp per 126 posizioni;

✓ Rg GIP 2275/13 rinvio all'udienza preliminare del 04.07.2019 per n. 3 posizioni;

g. Con **nota prot. n. 000525C del 04.06.2019** la Procura

ha chiesto la trasmissione delle sentenze di non doversi procedere (da qui in poi solo <ndp>) sopra citate che sono state trasmesse e assunte al prot. n. 0006770 del 19.07.2019 e per quanto rilevanti:

✓ Rg GIP 713/18 emessa sentenza n. 85/18 di ndp per 121 posizioni tra cui NAPOLI Luigi;

✓ Rg GIP 1539/19 emessa sentenza n. 581/19 di ndp per 126 posizioni tra cui CANANZI Salvatore, CANNIZZARO Francesco, IANNACI Nicola, LONGO Francesco, MAMMOLITI Rocco, MORANO Rocco, NAPOLI Luigi, PAPALEO Antonio cl. 1960, SANTUCCI Michele, SOFIA Gianfranco, SPATARO Giuseppe, ZANGARI Salvatore.

h. Riferisce l'attore che con riferimento al rg GIP n. 2275/13 è stata emessa sentenza n. 30/2020, che dichiara non doversi procedere in quanto, in ordine ai reati rispettivamente ascritti agli imputati, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

i. Infine, che ulteriori sentenze (la n. 713/2019 e la n. 16/2020 richiamate nella comunicazione via mail del Tribunale di Palmi dell'8 febbraio 2021) sono state richieste dalla Procura nel mese di novembre 2022 e trasmesse dal Tribunale di Palmi il 14.11.2022.

j. Specifica altresì che nel riassumere il giudizio viene richiamato sinteticamente il contenuto dell'originaria citazione e che, nelle more, il sig. Sofia Gianfranco Antonio, Presidente del

Consiglio di amministrazione dell'OP AGROS Soc. Coop. Arl, è deceduto in data 14.08.2021 e che non vi sono i presupposti per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi.

2. I fatti di giudizio originano dall'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti della società OP AGROS Soc. Coop. Arl, dal 13.05.2004 al 18.11.2005, e da cui sono risultati indebiti finanziamenti comunitari, a carico del FEOGA/Sez. Garanzia, a favore della predetta società per €. 7.870.845,21 di cui €. 5.843.822,06 relativi alla campagna agrumaria 2001/2002 mediante la fittizia costituzione del Valore della Produzione Commerciale della stessa OP AGROS, di n. 17 società cooperative ad essa associate, e di n. 11 produttori agricoli.

Le indagini hanno disvelato un sistema di frode articolato sostanzialmente nell'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, attestanti la fittizia commercializzazione di prodotto fresco mai esistito sin dall'origine e nella totale assenza dei relativi pagamenti (compensazione finanziaria). In particolare, l'organizzazione dei produttori emetteva fatture di vendita immediata con la codifica <F>, le cui transazioni finanziarie risultano avere avuto luogo senza alcuna riscossione di denaro, ma stornate a mezzo compensazione tra reddito maturato (cliente) e debito conseguito (fornitore). Tutte le transazioni commerciali in questione erano relative ad operazioni inesistenti: in questo modo l'organizzazione dei produttori ha potuto smaltire i

quantitativi di prodotto in esubero e, quindi, conseguire indebitamente i contributi comunitari.

Al fine di verificare la legittima percezione dei contributi comunitari la Guardia di Finanza ha acquisito la documentazione sulle fatture di acquisto e vendite per gli anni 2001 e 2002, note contabili emesse e ricevute, relative all'imputazione del contributo comunitario, mastrini di sottoconto clienti e fornitori, prospetti di liquidazione contributo ICR. La società OP AGROS Soc. Coop. Arl non è stata in grado di esibire copia delle note contabili ricevute dalle singole società cooperative che hanno proceduto al ritiro dei prodotti. Dall'esame della documentazione predetta la Guardia di Finanza ha accertato la fittizia costituzione del Valore della Produzione Commerciale. L'importo indebitamente percepito dall'OP AGROS Soc. Coop. Arl per la campagna agrumaria 2000/2001 ammonta ad €. 5.843.822,06 e per la campagna agrumaria 2001/2002 ammonta ad €. 2.027.023,15 – da cui il danno complessivo di €. 7.870.845,21 a carico dell'AGEA.

In **diritto**, la Procura ritiene sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a carico dei convenuti: rapporto di servizio, dolosa inosservanza dei doveri di diligenza e degli obblighi che incombono a chi ha chiesto e ottenuto pubblici finanziamenti e a chi compie attività che si inseriscono nel procedimento diretto ad ottenerli, dolosa negligenza nella gestione del patrimonio pubblico e non corretta gestione nella

utilizzo delle risorse pubbliche, oltre il nesso causale tra fatto e danno.

3. Longo Francesco si è **costituito in riassunzione** con il ministero dell'**Avv. Giuseppe Milicia**, eccependo:

✓ ***In via preliminare, il difetto di legittimazione passiva***, non avendo Longo Francesco mai ricoperto la carica di amministratore dell'Azienda Agricola <Fratelli Giuseppe, Raffaele e Grazia Fazzari Società Semplice>;

✓ ***Nel merito, infondatezza della domanda***, non avendo mai svolto alcuna attività nell'ambito e a favore dell'Azienda Agricola <Fratelli Giuseppe, Raffaele e Grazia Fazzari Società Semplice> (e quindi della OP AGROS alla quale tale società sarebbe associata);

4. Cannizzaro Francesco, Morano Rocco, Spataro Giuseppe si sono **costituiti** con il ministero degli **Avv. Salvatore Longo e Francesco Colia**, eccependo:

✓ ***In via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti***, in quanto i convenuti Cannizzaro, Morano e Spataro [chiamati in giudizio nella loro veste di legali rappresentanti rispettivamente di Presidente del Consiglio di amministrazione della Medea Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Cannizzaro Francesco, di Presidente del Consiglio di amministrazione della Baronia Soc. Coop Arl e titolare della ditta individuale Morano Rocco, e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Athena Soc. Coop. Arl e titolare della ditta

individuale Spataro Giuseppe] non sono inseriti nell'apparato organizzativo della PA né può dirsi che le ditte individuali omonime e le società cooperative da loro amministrate siano enti pubblici economici idonei a radicare la giurisdizione contabile. In altri termini, secondo i difensori, "la circostanza che i soldi erogati per l'aiuto in agricoltura siano denaro pubblico non significa allora che la cooperativa, ed il suo amministratore, siano assoggettabili alla giurisdizione della Corte dei conti" (cfr., memoria costitutiva, pag. 2, 5° cpv.);

✓ ***In via preliminare, la prescrizione***, in quanto i fatti risalgono al biennio 2001/2002 e la prescrizione sarebbe maturata nel giugno 2006 (con riferimento alla campagna agrumaria del giugno 2001) e nel giugno 2007 (con riferimento alla campagna agrumaria del giugno 2002), sicché l'atto di citazione del 2008 è fuori termine.

✓ ***Nel merito, infondatezza per mancanza dell'elemento soggettivo*** (del dolo e della colpa grave), anche considerando che, in tema di sanzioni amministrative, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la responsabilità dei concorrenti deve recepire i principi fissati dal codice penale (che qui non rivengono) e che, in riferimento alla qualità di Presidente – rispettivamente - della Medea Soc. Coop. arl., della Baronia Soc. Coop. arl., e della Athena Soc. Coop. Arl. - -, non si può sapere se effettivamente i quantitativi dichiarati dai soci corrispondano o meno a quelli realmente conferiti.

5. Mammoliti Rocco si è **costituito in riassunzione** con il ministero dell'**Avv. Maria Natalia Praticò** quale nuovo difensore, eccependo:

✓ ***In via preliminare, l'estinzione del giudizio.*** La difesa del Mammoliti evidenzia che il deposito dell'atto di citazione in riassunzione deve considerarsi tardivo per il combinato disposto degli artt. 106 e 107 c.g.c. Ciò in quanto l'art.107 cit. prescrive che "salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposta ai sensi dell'art. 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'art. 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto la fissazione dell'udienza di discussione". Osserva la difesa che l'ultima delle sentenze emesse dal Tribunale di Reggio Calabria alla Procura regionale della Corte dei conti è stata inviata il 14.11.2022, sicché tale data costituisce il *dies a quo* da cui far decorrere i 3 mesi normativamente indicati e rispetto al quale il deposito dell'atto di citazione in riassunzione il successivo 05.04.2023 è ultroneo;

✓ ***Nel merito: infondatezza della domanda per mancanza degli elementi costitutivi*** della responsabilità amministrativa ***e mancato assolvimento dell'onere probatorio.*** Nella prospettiva difensiva, tutta la citazione si risolve in un

sommario e acritico richiamo agli atti di indagine della Guardia di Finanza, ove l'attenzione è svolta principalmente sulla OP AGROS Soc. Coop. Arl senza andare ad individuare la specificata responsabilità degli altri convenuti dei quali si dice solo che facevano parte di un meccanismo truffaldino fatto di fatture false e operazioni inesistente e che, invece, avrebbero dovuto condurre anche a mettere in discussione il radicamento della stessa giurisdizione contabile, altrimenti ogni singolo produttore risponderebbe unicamente per la sua posizione, con una sorta di colpa d'autore. *Non è sufficiente essere associati alla OP AGROS Soc. Coop. Arl per radicarne il coinvolgimento in ogni sua attività, lecita o illecita che sia.* E del resto, i diversi procedimenti di archiviazione in sede penale hanno confermato proprio questo dato, ovverosia che *non tutte le organizzazioni entrate in contatto con la OP AGROS Soc. Coop. Arl erano perciò solo compartecipi della ipotizzata frode.* Mancano altresì i riferimenti ad uno specifico documento contabile; non v'è traccia degli assegni che lo stesso Mammoliti avrebbe ricevuto a titolo di contributo comunitario; non è specificato in che modo lo stesso avrebbe concorso alla creazione di un valore di produzione fittizio e, infine, non vi è prova del mancato conferimento del prodotto in relazione al quale sarebbero stati elargiti gli indennizzi. Ancora, non ricorrono i requisiti di certezza, attualità e concretezza del danno a carico del Mammoliti, in quanto vi è una divergenza evidente tra il danno di cui l'attore chiede il ristoro (€ 7.870.845,21) e

l'importo che la OP AGROS Soc. Coop. Arl avrebbe versato alle cooperative associate (€ 4.141.280,25) per cui non è chiaro – argomenta la difesa – se il valore differenziale è una voce di danno e a chi si dovrebbe ricondurre, atteso che il *quantum* richiesto include importi di cospicua entità, disposti per tipologie di prodotto (nettarine e pesche) che sono estranee alla materia del contendere.

✓ **Conclude** pertanto chiedendo in via preliminare, l'accertamento dell' estinzione del giudizio; nel merito il rigetto per infondatezza e mancanza di prova; in subordine, in caso di condanna, la riduzione del danno alla luce degli errori di calcolo per (i) inclusione nella somma finale dei *contributi stanziati per prodotti (pesche e nettarine) estranei alla materia del contendere* e (ii) per mancata sottrazione dei *finanziamenti ottenuti dai soggetti originariamente convenuti e rispetto ai quali è stata rigettata la domanda* con la sentenza n. 153/2014 dell'intestata Sezione; in ulteriore subordine, ridurre la quota di danno alla somma di € 13.091,14 (o minore misura che dovesse emergere in corso di causa) che rappresenta la somma percepita dalla MA.IA Soc. Coop. Arl ed individuata nell'originario atto di citazione.

6. In esito alla prima **udienza del 12.09.2023**, con **ordinanza n. 90/23 del 12.12.2023**, il Collegio, disposta la riunione del giudizio <16049-Altro> con il giudizio <16049-Merito>, ha dichiarato la **contumacia** dei convenuti Cananzi Salvatore, Iannaci Nicola, Napoli Luigi, Santucci Michele, ritualmente

citati e non comparsi, ha ordinato la **rinnovazione della citazione in riassunzione** nei confronti di Papaleo Antonio (classe 1960) e Zangari Salvatore, rinviando all'udienza odierna.

7. All'udienza del 14.05.2024, il Collegio – rilevata la regolarità delle nuove notifiche - preso atto della mancata costituzione dei convenuti, ha dichiarato, con ordinanza a verbale, la **contumacia** di Papaleo Antonio e di Zangari Salvatore. Il Pubblico Ministero si è riportato al contenuto dell'atto di citazione e ha chiesto la condanna di tutti i convenuti. L'Avv. Praticò, parimenti, ha argomentato sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte in comparsa, invocandone l'accoglimento, riportandosi nel merito alle conclusioni scritte e concludendo quindi per il rigetto della domanda. Per gli altri convenuti nessuno è comparso. In assenza di repliche, all'esito, la causa è stata trattata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Meritano primario scrutinio le **eccezioni pregiudiziali e preliminari** sollevate dalla difesa dei convenuti.

1.1. Sul difetto di giurisdizione e sull'eccezione di prescrizione. La sentenza-ordinanza n. 153/2014 del 19 giugno 2014 di questa Sezione ed il rilievo del c.d. giudicato interno.

I convenuti *Cannizzaro Francesco, Morano Rocco e Spataro Giuseppe* hanno sollevato il difetto della giurisdizione contabile nella materia dei contributi comunitari in agricoltura.

I convenuti *Cannizzaro Francesco, Morano Rocco e Spataro Giuseppe* hanno eccepito la prescrizione dell'azione, in quanto i fatti di cui si parla risalgono al biennio 2001/2002 e la prescrizione sarebbe maturata nel giugno 2006 (con riferimento alla campagna agrumaria del giugno 2001) e nel giugno 2007 (con riferimento alla campagna agrumaria del giugno 2002), e perciò l'atto di citazione del 2008 sarebbe fuori dal termine quinquennale richiesto dall'art. 1, comma 2 prima parte della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Entrambe le questioni possono essere trattate congiuntamente. Si tratta invero delle medesime eccezioni sollevate con le iniziali memorie costitutive del 2008 e su cui la Sezione si è già pronunciata con la sentenza-ordinanza n. 153/2014 di cui s'è riferito e che, rigettandole, le ha ritenute infondate.

La sentenza-ordinanza n. 153/2014 cit. non è stata oggetto di gravame e sulle questioni nella stessa deliberate (e dunque, per quanto oggi di rilievo, il difetto giurisdizione e l'eccezione di prescrizione) si è formato il c.d. giudicato interno che, come noto, concerne tutte le questioni di rito o di merito che, astrattamente idonee a definire il giudizio, possono insorgere nel corso del processo e che possono dare luogo, come in questo caso è avvenuto, a sentenze non definitive e che assumono efficacia vincolante all'interno del processo in cui sono state emanate, precludendo che sulla questione possa riaprirsi la discussione. Orbene, il Collegio prende atto del fatto che – quanto al difetto

di giurisdizione sollevato dai convenuti Cannizzaro Francesco, Morano Rocco e Spataro Giuseppe -, la sentenza-ordinanza n. 153/2014 ha ritenuto infondata la quesizione, così motivando:

“Al riguardo valga la costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione secondo la quale, in tema di finanziamenti pubblici erogati a soggetti privati pur estranei a qualsiasi rapporto di servizio organico con la pubblica amministrazione, la giurisdizione della Corte dei conti per il danno eventualmente recato all’ente erogatore da parte dell’accipiens trova fondamento quando il petitum sostanziale dell’azione configuri lo sviamento delle risorse economiche dal fine pubblico. Secondo tale giurisprudenza, infatti, con la percezione di contributi pubblici il privato diventa parte di un rapporto di servizio con l’amministrazione concedente, un rapporto non organico ma funzionale, in cui il beneficiario del contributo, pur restando esterno all’amministrazione, assume il dovere di impiegare le risorse ottenute in conformità all’interesse pubblico perseguito così da svolgere, pur con l’espletamento di un’attività privata, un ruolo funzionale alla p.a. (Corte di cassazione, n. 22513 del 20 ottobre 2006; n. 24002 del 20 novembre 2007; n. 19815 del 17 luglio 2008; n. 9966 del 27 aprile 2010; n. 10062 del 9 maggio 2011, fino alla recentissima n. 295 del 9 gennaio 2013)”.

Parimenti per l’eccezione di prescrizione sollevata nuovamente in questo giudizio dai convenuti Cannizzaro Francesco, Morano Rocco e Spataro Giuseppe e sulla quale la sentenza-ordinanza n.

153/2014, rigettandola, ha così motivato: *“In proposito è sufficiente osservare che la causa petendi ruota intorno ad una condotta di danno consistita nell’aver i convenuti fornito una falsa rappresentazione della realtà con l’intento di ingannare la pubblica amministrazione erogatrice di contributi pubblici. In tali casi, il citato art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha notoriamente stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla “scoperta del danno e nel caso di specie non vi è dubbio che tale scoperta debba farsi risalire all’informativa di danno della Guardia di Finanza n. 9090 del 13 giugno 2006. Ne consegue che, rispetto a tale data, l’azione esercitata con il deposito dell’atto di citazione in data 28 settembre 2007 è tutt’altro che prescritta”.*

Di conseguenza, entrambe le questioni oggi riproposte non hanno fondamento, essendosi sulle medesime formato il c.d. giudicato interno: e comunque – anche qualora non vi fosse stato il c.d. giudicato interno – analoghe argomentazioni varrebbero in questa sede.

1.2. Sull’ eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dall’Avv. Maria Natalia Praticò nell’interesse di Mammoliti Rocco.
L’Avv. Praticò ha spiegato che l’atto di citazione in riassunzione è stato depositato tardivamente il 05.04.2023, in quanto i tre mesi normativamente indicati dall’art. 107 c.g.c. decorrono, in questo caso, dall’ultima delle sentenze emesse dal Tribunale di Reggio Calabria alla Procura regionale della Corte dei conti, e dunque dal 14.11.2022.

L'eccezione non ha fondamento per due ragioni.

La prima di ordine sistematico, in quanto le norme richiamate dalla ricorrente (del rito introdotto nel 2016 con il c.g.c.) sono sopravvenute alla ipotizzata sospensione del processo e come tali non trovano ingresso in questo giudizio, essendo la citazione originaria stata depositata nell'aprile del 2008 (*tempus regit actum*). Nel cosiddetto <vecchio rito>, ante codice, l'istituto dell'estinzione del giudizio era regolata (quanto ai rapporti processuali non esauriti e antecedenti all'abrogazione legislativa del 2016) dall'**art. 75 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214** (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) a termini del quale *“Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura”*. Tale norma è stata oggi riprodotta nell'attuale **art. 111, comma 3 c.g.c.** (*“Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun atto di procedura”*). Quanto invece alla procedura e all'istruttoria erano vigenti gli **artt. 15 e 26 del Regio Decreto 13 agosto 1933 n. 1038** (quest'ultima norma, in particolare, rimandava alle norme e ai termini “della procedura civile” in quanto applicabili).

V'è però una ragione, sostanziale e più radicale, e cioè che, diversamente da quanto ritiene la difesa della ricorrente, non si è

innanzi ad una ipotesi di sospensione del processo legittimante se del caso, ricorrendone i presupposti, la riassunzione entro i tre mesi richiesti dal legislatore, come assume la difesa.

Infatti, l'**ordinanza n. 160/2013** da cui la odierna citazione in riassunzione prende le mosse è un'ordinanza istruttoria di rinvio, con cui il Collegio «*P.Q.M. – ORDINA 1) l'acquisizione della predetta documentazione istruttoria a cura della Procura regionale, 2) il rinvio all'udienza che, ad avvenuto adempimento degli incumbenti istruttori quivi disposti e previa istanza del Procuratore regionale, sarà fissata con decreto presidenziale*». Non si è innanzi ad una ordinanza di sospensione del processo, ma ad un'ordinanza istruttoria di tipo aperto e con onere di riassunzione a mezzo istanza dell'Ufficio di Procura una volta adempiuti gli incumbenti istruttori <*quivi disposti*>.

L'istituto della sospensione del processo, invece, è tale che, per il tempo che il processo resterà sospeso, alcun adempimento istruttorio può essere compiuto, sicché il processo avrà da essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (che si dà come necessaria per pregiudizialità tecnica su questioni incidentali ex art. 2095 c.p.c., ovvero come facoltativa su istanza di tutte le parti per giustificati motivi ex art. 296 c.p.c.).

Nulla di tutto ciò nella fattispecie per cui è giudizio.

Di conseguenza, l'eccezione sollevata dalla difesa del Mammoliti è infondata e va respinta.

1.3. Sul **difetto di legittimazione passiva del conve-**

nuto Longo Francesco, sollevato dall'Avv. Giuseppe Milicia.

Eccepisce il Longo Francesco di non avere mai ricoperto la carica di amministratore dell'Azienda Agricola <Fratelli Giuseppe, Raffaele e Grazia Fazzari Società semplice>, sul rilievo che *formaliter* in questi termini egli è stato citato dall'attore pubblico (cfr., citazione originaria, pag. 8)

L'eccezione, tuttavia, non coglie nel segno nel merito della contestazione ove è sufficiente leggere la *notitia damni* che origina dal procedimento penale <N. 5493/2003 R.G. notizie di reato/Mod. 21> con n. 382 indagati (tra i quali anche Fazzari Giuseppe nella qualità di amministratore dell'Azienda Agricola <Fratelli Giuseppe, Raffaele e Grazia Fazzari Società semplice>) per rendersi facilmente conto che l'indagato n. 187 è appunto <LONGO Francesco, nato a Taurianova il 4.1.1977, residente in Varapodio alla via Lomargio n. 11, presidente del c.d.a. della coop. RIMEMBRANZE, aderente all'O.P. Agros, coinvolto nelle truffe della medesima O.P., difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Milicia del foro di Palmi>.

La difesa, dunque, è consapevole del fatto che l'atto di citazione, laddove conviene in giudizio, tra gli altri, Longo Francesco quale amministratore (così è scritto) dell'Azienda Agricola <Fratelli Giuseppe, Raffaele e Grazia Fazzari Società semplice> e <Fazzari Giuseppe quale Presidente del Consiglio di amministrazione della coop. RIMEMBRANZE soc. coop. arl> ha operato un mero

refuso che non elide la sostanza della contestazione, ossia che il Longo Francesco, nella sua qualità di amministratore della Rimembranze soc. coop. a r.l. ha percepito finanziamenti comunitari indebiti per euro 108.837,03 in quanto collusa al sistema frodatorio ipotizzato in sede penale. Del resto, è *icto oculi* evidente che si è innanzi ad un errore non incidente, in quanto il Fazzari Giuseppe ed il Longo Francesco sono ordinati alfabeticamente in immediata successione il primo con il secondo, sicché nell'opera di traduzione scritta dell'atto verosimilmente la qualifica del primo è traslata sul secondo, e viceversa.

Diversamente se *substantialiter* non vi fosse in atti la prova dell'esatta qualificazione formale della carica.

Ed è sotto tale profilo che il Longo Francesco è pienamente legittimato a contraddire in questo giudizio dal momento che in atti è documentata la patrimonialità della sua posizione in riferimento alla contestazione mossa: egli, infatti, risulta <*soggetto beneficiario di indebiti finanziamenti comunitari – aiuto al consumo di prodotti agrumari – ovvero quale Presidente del CdA della RIMEMBRANZE SOC. COOP. A.R.L., per l'importo complessivo di €. 103.837,03 relativamente agli anni 2001 e 2002*>.

Ad essere chiamato in giudizio è - altrimenti detto - il Presidente della RIMEMBRANZE soc. coop. arl. e tale è Longo Francesco. Il difetto di legittimazione passiva dalla sua difesa formulato è pertanto infondato e viene respinto.

2. Nel **merito**, la domanda dell'attore merita

accoglimento integrale per i motivi che seguono.

2.1. Il quadro accusatorio.

Le indagini svolte sulle operazioni aziendali relative ai finanziamenti a carico del Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola (F.E.O.G.A.) nel biennio 2001/2002 hanno disvelato – per quanto di interesse in questa sede – che la Organizzazione Produttori AGROS soc. coop. a r.l. (in avanti solo “AGROS” o “O.P. Agros”) ha indebitamente percepito dal fondo europeo predetto un importo corrispondente ad Euro 5.843.822,06= (*rectius* di Lire 11.315.217.350) in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001 (tipologia di prodotto: arance, clementine, mandarini) e di Euro 2.027.023,15= in relazione alla campagna agrumaria 2001/2002 (tipologia di prodotto: nettarine e pesche) (cfr., relazione di servizio della GdF, **Produzione n. 2, Doc. 26, sub-all. 1** in fascicolo attore).

Ciò è avvenuto attraverso la **fittizia costituzione del Valore della Produzione Commerciale (“VPC”)** realizzato dall’Agros, da 17 società cooperative ad essa associate, e da 11 produttori agricoli, al fine precipuo di conseguire indebitamente finanziamenti comunitari a carico del F.E.O.G.A.

Dai controlli incrociati nei confronti della Agros e dei soggetti ad essa connessi è stato accertato (**cfr. Produzione del P.M. n.2, Doc. 26, all. 4**) che la predetta organizzazione di produttori ha emesso, negli anni in discorso, numerose fatture di vendita immediate con la codifica <F> le cui transazioni finanziarie sono

avvenute non con un trasferimento di denaro, bensì con uno *storno* a mezzo compensazione “ a cascata” tra credito maturato (verso l’acquirente dei prodotti agricoli) e debito conseguito (verso il fornitore dei medesimi prodotti).

Gli accertamenti istruttori conseguentemente effettuati hanno disvelato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per complessivi €. 15.540.407,78 oltre iva per gli anni 2001-2002-2003, emesse dalla Agros al fine di incrementare il valore della sua produzione commerciale (così detto <VPC>), così consentendo di dimostrare alla Regione Calabria l’esistenza delle condizioni legittimanti l’apertura di nuovi centri di raccolta per lo smaltimento del prodotto fresco, previsti per evitare considerevoli riduzioni del prezzo di mercato dei prodotti agricoli (centri allocati a Camarda nel catanzarese e a Ciuciola di Laureana di Borrello nel reggino), e quindi di ottenere contributi comunitari per false operazioni di ritiro dal mercato di prodotti.

Infatti , i prodotti alimentari di cui trattasi sono stati *smaltiti* secondo un sistema ben congegnato, dove a fronte di un determinato quantitativo di prodotto formalmente commercializzato, la gran parte (almeno i 2/3) era frutto di una fittizia cessione dalle cooperative dei produttori alla Agros cui essi aderivano, di talché il quantitativo ritirato (una quota di quello formalmente commercializzato, quindi anch’esso evidentemente falsato – e ne costituisce prova la circostanza che nel corso delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, la OP AGROS non è stata in

grado di esibire copia delle note contabili ricevute dalle singole società cooperative che hanno proceduto al ritiro dei prodotti – come argomentato dall’attore nell’atto di citazione del 2007, pag. 5, secondo cpv. e da cui è lecito trarre il convincimento che non v’era stato alcun ritiro di prodotto al netto di quello commercializzato) era in realtà non dovuto, in quanto il diritto al contributo comunitario per la merce ritirata dal commercio (artt.15, 23 segg. reg. CE n.220/1996) presupponeva il superamento di un certo volume di produzione da parte degli associati all’O.P., volume che nella fattispecie era fittizio, in quanto creato con false fatture.

Le tabelle presenti nel verbale della Guardia di Finanza di contestazione per violazione alla legge 23.12.1986, n. 898 ai 26 trasgressori, tra cui gli odierni convenuti, riportano analiticamente gli importi contestati nella citazione (**Produzione n.2 del P.M., Doc. 26, All. 4**) compendiate dalla documentazione attestante le false fatturazioni dalla O.P. Agros ai presunti clienti finali (**docc. da 1 a 123** allegati al verbale di contestazione cit.).

Il sistema di frode che le risultanze istruttorie hanno disvelato era caratterizzato dall’emissione di false fatture per operazioni inesistenti tra i produttori agricoli, la loro cooperativa di appartenenza e la Agros che tutte le riuniva.

In particolare, grazie alla emissione di falsa documentazione si facevano risultare conferimenti di frutta (arance, pesche, clementine, nettarine, mandarini) da singoli produttori (tramite le

cooperative cui essi risultavano aderire) alla AGROS, che beneficiava dei contributi comunitari predetti, con le seguenti modalità (**cfr. Produzione n.2 del P.M., Doc.31 e Doc. 26 sub allegato 4**):

a) i produttori di frutta risultavano conferire prodotti a varie società cooperative cui essi aderivano, acquisendo un credito verso di esse;

b) le società cooperative contabilizzavano la vendita dei prodotti alla O.P. Agros, compensando il loro debito verso i produttori di frutta con il loro credito verso la organizzazione di produttori predetta, cui conferivano i prodotti agricoli per la vendita ai clienti finali;

c) la O.P. Agros, emetteva false fatture di vendita del prodotto a terzi (clienti finali); e compensava il suo debito verso le cooperative con il credito da lei vantato verso detti terzi (**cfr. Produzione n.2 P.M., Doc.26, all.4, sub-docc. da 1 a 123**).

Tutte queste alienazioni di prodotto erano simulate in quanto effettuate senza alcun pagamento di denaro, bensì con una “compensazione finanziaria” a cascata che avrebbe dovuto concludersi con il pagamento dei clienti finali (imprese di commercio ortofrutticolo) nei cui confronti la Agros emetteva le fatture di vendita; clienti che, tuttavia, hanno disconosciuto le fatture di vendita della O.P. Agros (**cfr. Produzione n.2 del P.M., Doc.29**) e non hanno effettuato alcun pagamento né alla O.P., formalmente creditrice dei clienti e cedente il credito, né alle

cooperative e ai produttori, cessionari del credito della O.P..

Grazie a queste false vendite, veniva raggiunto il volume di vendita (artt.23 segg. Reg CE 2200/96) che consentiva all'O.P. di procedere al ritiro dalla produzione della frutta e di chiedere la c.d. I.C.R. (indennità comunitaria di ritiro, riconosciuta dalla Comunità Europea per il prodotto ritirato e finanziato con un fondo commisurato al valore dei prodotti "effettivamente commercializzati: art. 15 Reg, CE ult. cit.). Tale indennità veniva liquidata alla O.P. nelle predette misure di Euro 5.843.822,06 per la campagna agrumaria 2000/2001, e di Euro 2.027.023,15 per il 2001/2002 (cfr. **Produzione n.2 P.M., Doc.26, all.4, sub-docc. da 125 a 134**); e quindi la O.P. pagava ai fornitori quanto percepito dalla Comunità Europea. In specie, dalla documentazione reperita si è potuta ricostruire il pagamento della somma di € 2.871.921,19 alle cooperative (**cfr. Produzione n.2 P.M., Doc.26, all.4, sub-docc. da 135 a 347**) e di € 1.092.437,19 ai singoli produttori (**cfr. Produzione n.2 P.M., Doc. 26, All.4, sub-docc. da 348 a 417**).

In particolare, le false fatturazioni - in funzione della implementazione (apparente) del valore della produzione, utile per ottenere i contributi pubblici - attestavano la commercializzazione di prodotto fresco mai esistito sin dall'inizio.

Questo il quadro accusatorio e probatorio in atti, merita essere valorizzata la circostanza che, laddove per gli stessi fatti, sia pure in relazione ad altri convenuti, la sentenza-ordinanza n.

153/2014 aveva respinto la domanda per insufficienza di prova, ciò era motivato, per quanto ora utile, dalla circostanza che le esigenze istruttorie di cui all'ordinanza n. 160/2013 (con cui la Sezione aveva richiesto chiarimenti in ordine alla quantificazione del danno) erano rimaste insolte ("A questo punto, pur nella consapevolezza dell'autonomia che contraddistingue il giudizio di responsabilità amministrativa da quello penale, il Collegio non può che ragionevolmente prendere atto di come le suddette esigenze istruttorie non abbiano trovato alcun elemento di riscontro nel procedimento dinanzi al Tribunale di Palmi, ed anzi, nei confronti di coloro per i quali è stata disposta l'archiviazione, i profili problematici delineati con la predetta ordinanza hanno, invece, tratta dal decreto del Giudice per le Indagini Preliminari un'indiretta conferma, ove si consideri che è stata la stessa Procura della Repubblica a chiedere il ritiro delle imputazioni per assenza di un corredo probatorio che le potesse sostenere in giudizio").

Diversamente, oggi, alla luce delle sentenze n. 30/20 e n. 713/2019 che hanno condotto alla riassunzione del giudizio odierno pur dichiarando la prescrizione in ordine ai capi di imputazione ascritti ai convenuti.

Infatti, mentre nel provvedimento di archiviazione (decreto del GIP del Tribunale di Palmi del 22 giugno 2012) era scritto che "gli elementi di prova di cui si dispone sono del tutto insufficienti per sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio", sicché la

Sezione, con la sentenza non definitiva del 2014 (n. 153) ha ritenuto di dover respingere la domanda nei confronti di alcuni degli iniziali convenuti, diversamente alla luce delle sentenze n. 30/20 e n. 719/2019 del Tribunale di Reggio Calabria.

Quest'ultime, che sono alla base dell'atto di riassunzione che ha condotto all'odierno giudizio, nel dichiarare la prescrizione dei reati ascritti agli odierni convenuti, riportano (si vedano in particolare le pagg. 88 e ss. della sentenza n. 30/20 e pagg. 5, 27 e ss. della sentenza n. 713/2019) le tabelle illustrative delle campagne agrumarie 2001/2002 che, unitamente agli altri documenti allegati al fascicolo (in particolare, le fatturazioni) consentono oggi alla Sezione di valutare ex novo la sussistenza dell'addebito erariale avanzato dall'originaria citazione, anche con riferimento all'esatta quantificazione del danno, secondo quanto appresso si dirà (cfr., Infra, §. 5)

2.2. Le singole condotte antigiuridiche.

Andando adesso a sindacare il merito delle singole condotte contestate dall'attore, quest'ultimo ha così precisato:

1) Morano Rocco, Presidente del Consiglio di amministrazione della Baronía Soc. Coop Arl e titolare della ditta individuale Morano Rocco.

Al Morano Rocco è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Baronia** Soc. Coop. ARL

l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <arance> €. 104.176,16= (pagamenti del 21.05./23.07.2001), per le <clementine> €. 40.762,38= (pagamento del 20.04.2001) e, in relazione alla campagna agrumaria 2001/2002, per le <arance> €. 37.243,43= (pagamenti del 26.01.2002 e del 27.01.2003), per le <clementine> €. 9.081,19= (pagamento del 27.01.2003) e per le <pesche> €. 32.453,12= (pagamento del 27.01.2003) – per un totale di €. 223.716,28=

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001, cfr., fatture di vendita n. 135 e n. 136; note contabili emesse dal n. 137 al n. 141; prospetto di liquidazione dal n. 142 al n. 146; mastrino cliente OP Agros n. 147.

(ii) Per la campagna 2001/2002, cfr., fatture di vendita dal n. 148 al n. 151; note contabili emesse dal n. 152 al n. 154; prospetto di liquidazione dal n. 155 al n. 158; mastrino cliente OP Agros n. 159.

Al medesimo, siccome titolare dell'omonima ditta individuale, sono stati altresì contestati €. 68.963,63= (pagamento del 20.04.2001) per la campagna agrumaria 2000/2001 delle <clementine>.

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la ditta individuale e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001: cfr. fatture di vendita dal n.

348 al n. 350, note contabili emesse dal n. 351 al n. 352,

prospetto di liquidazione n. 353, mastrino fornitore n. 354

E dunque in tutto il Morano Rocco ha ricevuto un finanziamento indebito di **€ 292.679,91=**

2) Spataro Giuseppe, Presidente del Consiglio di amministrazione della Athena Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Spataro Giuseppe.

Allo Spataro Giuseppe è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Athena** Soc. Coop. ARL l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <arance> € 196.515,07= (pagamenti del 23.05./23.07.2001), per le <clementine> € 71.452,20= (pagamento del 23.04.2001) e, in relazione alla campagna agrumaria 2001/2002, per le <arance> € 71.901,81= (pagamenti del 21.06.2002), e per le <pesche> € 131.526,16= (pagamento del 30.01.2002) -, per un totale di € 471.395,24=

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa Athena e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001, cfr., fatture di vendita dal n.

176 al n. 178; note contabili emesse dal n. 179 al n. 182;

prospetto di liquidazione dal n. 183 al n. 187; mastrino

cliente OP Agros n. 188.

(ii) Per la campagna 2001/2002, cfr., fatture di vendita n. 189 e n. 190; note contabili emesse dal n. 191 al n. 193; prospetto di liquidazione n. 194 e n. 195; mastrino cliente OP Agros n. 196.

Al medesimo, siccome titolare dell'omonima ditta individuale, sono stati altresì contestati €. 59.166,65 = (pagamento del 27.04.2001) ed €. 75.061,50= (pagamenti del 24-30.05 e del 24-25.07. 2001) per la campagna agrumaria 2000/2001 rispettivamente delle <clementine> e delle <arance> -, e dunque in tutto €. 134.228,15=

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la ditta individuale e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001: cfr. fattura di vendita dal n. 355, note contabili emesse dal n. 356 al n. 358, prospetto di liquidazione dal n. 359 al n. 363.

E dunque in tutto lo Spataro Giuseppe ha ricevuto un finanziamento indebito di **€. 605.623,40=**

3) Napoli Luigi, Presidente del Consiglio di amministrazione della Campus Soc. Coop. Arl;

Al Napoli Luigi è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Campus** Soc. Coop. ARL l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2001/2002 di **€. 9.348,11=** (pagamento del

07.10.2002).

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa Campus e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2001/2001, cfr. fattura di vendita dal 244 al n. 248; note contabili emesse dal n. 249 al n. 254; prospetto di liquidazione dal n. 262 al n. 263.

4) Cananzi Salvatore, Presidente del Consiglio di amministrazione della Agrumaria Soc. Coop. Arl fino al 02.11.2001.

Al Cananzi Salvatore è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Agrumaria Soc. Coop. ARL** l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <arance> **€.**
36.938,69= (pagamento del 22.08.2001).

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa Agrumaria e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001, cfr., fatture di vendita n. 264 e n. 265; note contabili emesse n. 266 e 267; mastrino n. 268.

(ii) Nel 2001-2002, cfr., fatture di vendita dal n. 269 al n. 271; note contabili emesse dal n. 272 al n. 274.

5) Papaleo Antonio (cl. 1960), Presidente del Consiglio di amministrazione della Eurojonica Soc. Coop. Arl.

Al Papaleo Antonio (cl. 1960) è stato contestato l'ingiusto

profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Eurojonica** Soc. Coop. ARL l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <arance> **€. 58.115,68=** (pagamento nel corso del 2001).

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa Eurojonica e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001, cfr., fatture di vendita n. 275 e n. 276; note contabili emesse dal n. 277 al n. 280; mastrino n. 281.

(ii) Nel 2001-2002, cfr., fatture di vendita dal n. 282; nota contabile emesse n. 283, mastrino n. 284.

6) Iannaci Nicola, Presidente del Consiglio di amministrazione della Ithaca Soc. Coop. Arl;

Allo Iannaci Nicola è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Ithaca** Soc. Coop. ARL l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <clementine> **€.** 24.735,56= (pagamento del 24.04.2001), per le <arance> **€.** 61.589,90= (pagamenti del 30.05 e del 23.07.2001) e, in relazione alla campagna agrumaria 2001/2002, per le <clementine> **€.** 9.637,39= (pagamento del 29.01.2003) e per le <arance> **€.**

78.915,82= (pagamenti del 16.06.2002 e del 29.01.2003) – e

dunque in tutto **€. 174.878,67=**

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa Ithaca e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001, cfr., fatture di vendita n. 285 e n. 286; note contabili emesse dal n. 287 al n. 290; prospetti di liquidazione dal n. 291 al n. 294.

(ii) Per la campagna 2001-2002, cfr., fatture di vendita n. 295 e n. 296; note contabili emesse n. 297 e n. 298, prospetti di liquidazione dal n. 299 al 301.

7) Cannizzaro Francesco, Presidente del Consiglio di amministrazione della Medea Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Cannizzaro Francesco.

Al Cannizzaro Francesco è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Medea** Soc. Coop. ARL l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <arance> €. 243.961,71= (pagamenti del 21.05./19.07.2001), per le <clementine> €. 114.995,92= (pagamento del 18.04.2001) - per un totale di **€. 358.957,63=**

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa **Medea** e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2001/2001, cfr., fatture di vendita n.

302 e n. 303; note contabili emesse dal n. 304 al n.

307; prospetto di liquidazione dal n. 308 al n. 311.

Al medesimo, siccome titolare dell'omonima ditta individuale, sono stati altresì contestati €. 10.356,62 (pagamento avvenuto nel 2001) per la campagna 2000/2001 delle <arance>.

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la **ditta individuale** e la Agros sono i seguenti:

- (i) Per la campagna 2000/2001: cfr. nessuna fattura di vendita, nota contabile n. 395, prospetto di liquidazione dal n. 396, mastrino n. 396.

E dunque in tutto il Cannizzaro Francesco ha ricevuto un finanziamento indebito di €. 369.314,25=.

8) Zangari Salvatore, Presidente del Consiglio di amministrazione della Uno Più Soc. Coop. Arl e titolare della ditta individuale Zangari Salvatore.

Allo Zangari Salvatore è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Uno Più** Soc. Coop. ARL l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <arance> €. 187.524,38= (pagamenti del 28.05./25.07.2001), per le <clementine> €. 67.772,67= (pagamento del 20.04.2001) e, in relazione alla campagna agrumaria 2001/2002, per le <arance> €. 42.237,16= (pagamenti del 26.06.2002) -, per un totale di €. 298.534,21=

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa Uno Più e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2001/2001, cfr., fatture di vendita n. 321 e n. 322; note contabili emesse dal n. 323 al n. 326; prospetto di liquidazione dal n. 327 al n. 330.

(iii) Per la campagna 2001/2002, cfr., fattura di vendita n. 331; nota contabile n. 332; prospetto di liquidazione n. 333.

Al medesimo, siccome titolare dell'omonima **ditta individuale**, sono stati altresì contestati €. 174.036,32= (pagamenti del 21.05/07.08.2001) ed €. 68.772,67= (pagamenti del 23-24.04.2001) per la campagna agrumaria 2000/2001 rispettivamente delle <arance> e delle <clementine> -, e dunque in tutto €. 242.808,99=

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la ditta individuale e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001: nessuna fattura, note contabili emesse dal n. 403 al n. 405, prospetto di liquidazione dal n. 406 al n. 411.

E dunque in tutto lo Spataro Giuseppe ha ricevuto un finanziamento indebito di **€. 541.343,20=**

9) Longo Francesco, presidente del Consiglio di amministrazione della Rimembranze Soc. Coop. Arl.

A Longo Francesco è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente

pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla **Rimembranze**

Soc. Coop. ARL l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in rela-

zione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <arance> €.

64.514,92= (pagamenti del 29.05./25.07.2001), e, in relazione

alla campagna agrumaria 2001/2002, sempre per le <arance>

€. 39.322,11= (pagamento del 28.06.2002) -, per un totale di **€.**

108.837,03

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale

tra la cooperativa Rimembranze e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2000/2001, cfr., fattura di vendita n. 334;

note contabili emesse n. 335 e n. 336; prospetto di liquida-

zione n. 337 e n. 338.

10) Mammoliti Rocco, Presidente del Consiglio di ammini-

strazione della MA.IA Piccola Soc. Coop. a r.l.

Al Mammoliti Rocco è stato contestato l'ingiusto profitto conse-

guito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le

Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente paga-

tore che, indotto in errore, ha liquidato alla **MA.IA. Piccola Soc.**

Coop. ARL l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione

alla campagna agrumaria 2001/2002, per le <arance> **€.**

13.091,14= (pagamento del 01.07.2002).

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale

tra la cooperativa MA.IA Piccola e la Agros sono i seguenti:

(i) Per la campagna 2001/2002, cfr., fattura di vendita n. 345;

nota contabili n. 346; prospetto di liquidazione n. 347.

11) Santucci Michele, titolare della ditta individuale San-

tucci Michele.

A Santucci Michele è stato contestato l'ingiusto profitto conseguito in danno del F.E.O.G.A. per il tramite dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A., oggi A.R.C.E.A.), ente pagatore che, indotto in errore, ha liquidato alla sua ditta individuale omonima l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2000/2001, per le <arance> €. 110.094,47= (pagamenti del 28.05./24-25.07.2001), e per le <clementine> €. 67.397,66= (pagamenti del 27.04/08.05.2001) -, per un totale di **€. 177.492,14**

I documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la ditta individuale e la Agros sono i seguenti:

- (i) Per la campagna 2000/2001, nessuna fattura; note contabili emesse dal n. 364 al n. 366; prospetto di liquidazione dal n. 367 al n. 371; mastrino n. 372.

3. L'elemento subiettivo del dolo.

Alcun dubbio nutre il Collegio sulla qualificazione dell'elemento subiettivo della condotta in termini dolosi e intenzionali.

Da quanto emerso in sede istruttoria e non confutato nel corso del giudizio, secondo quanto appresso si dirà, è comprovato in atti che i convenuti odierni, nelle loro rispettive qualità, hanno prodotto false fatture, facendo risultare operazioni contabili false (se non addirittura - in taluni casi - inesistenti, come nel caso dei convenuti Santucci e Zangari, dove a fronte dei

pagamenti eseguiti in loro favore, non è stata emessa alcuna fattura). E dunque, per un verso, un fenomeno truffaldino spurio, dove la fatturazione mascherava una transazione mai avvenuta e, per altro verso, un fenomeno più smaccatamente *contra legem*, laddove l'inesistenza della fatturazione rendeva ingiustificata l'indennità addirittura a prescindere dalla esistenza o meno della transazione commerciale.

Cerniera di questo sistema è risultato essere la OP Agros Soc. Coop. a r.l. il cui Presidente e legale rappresentante Sofia Gianfranco Antonio è nelle more deceduto, senza che la Procura non abbia rinvenuto elementi per convenire in giudizio i suoi eredi.

Il sistema congegnato dai convenuti è risultato finalizzato ad un duplice scopo: da un lato, infatti, mentre tutti i sodali si appropriavano delle somme liquidate dall'AGEA, dall'altro – attraverso false operazioni commerciali che non comportavano, attraverso il gioco delle compensazioni di credito, alcun esborso di denaro – essi determinavano l'accrescimento del Valore della Produzione Commerciale della AGROS, oltre che delle cooperative e alle ditte individuali ad essa associate, così violando l'art. 2 della legge 1986, n. 898 a termini del quale “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale è punito...(omissis). 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della Finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria".

Orbene, l'esecuzione del progetto criminoso posto in essere dall'organizzazione dei produttori, tra cui i convenuti odierni, ha consentito loro di poter falsamente smaltire i quantitativi di prodotto in esubero e, attraverso tale pratica, conseguire indebitamente i contributi comunitari, in danno della concorrenza e dell'erario e a loro esclusivo vantaggio.

Ed infatti, grazie alla contabilità alterata dalle produzioni delle false operazioni commerciali, l'AGROS ha potuto indurre in errore la Regione Calabria nel rappresentarle l'esistenza delle condizioni legittimanti l'apertura di nuovi centri di raccolta per lo smaltimento del prodotto fresco (precisamente a Camarda nel catanzarese e a Ciuciola di Laureana di Borrello nel reggino) senza causare considerevoli riduzioni del prezzo di mercato dei prodotti in questione (cfr., verbale di contestazione per violazione della legge n. 898/1996 del 9 maggio 2006 – sub **all. 4**)

4. Parimenti non può esservi alcun dubbio circa l'esistenza di un **nesso eziologico diretto tra l'erogazione**

pubblica indebita e il danno all'erario, in quanto – in disparte

la rilevanza penale della vicenda – non v'è dubbio, anche alla

luce delle difese spiegate dai convenuti, che nella fattispecie di

causa vi sia stato un **uso distorto delle risorse pubbliche**, pro-

prio in ragione della corrispondenza diretta e biunivoca tra il

pagamento ricevuto e la sua causale, nella maggior parte dei

casi non veritiera e, in altri, addirittura, contabilmente inesi-

stente.

5. Le difese svolte dai convenuti non hanno persuaso il

Collegio.

5.1. I convenuti contumaci. I signori NAPOLI Luigi, CA-

NANZI Salvatore, IANNACI Nicola, ZANGARI Salvatore, SAN-

TUCCI Michele, PAPALEO Antonio (cl. 1960), in quanto contu-

maci, non hanno svolto difese e comunque – lungi dal voler dare

per pacifici i fatti contestati – in atti è documentata e provata

tutta l'artificiosa produzione documentale che ha condotto al

danno erariale contestato che, come detto, si è rivolto nel loro

esclusivo vantaggio.

La domanda nei loro confronti è pertanto fondata essendo cor-

reda dal copioso riscontro probatorio di cui s'è dato conto nel

superiore paragrafo 2.

5.2. I convenuti costituiti.

Per quanto concerne invece le argomentazioni svolte dai difen-

sori Avv. Longo e Avv. Colia nell'interesse dei convenuti Morano

Rocco, Spataro Giuseppe, Cannizzaro Francesco, delle eccezioni

sollevate dai difensori Avv. Milicia e Avv. Praticò rispettivamente per Longo Francesco e Mammoliti Rocco, esse sono infondate.

Longo Francesco ha eccepito di non avere mai svolto alcuna attività nell'ambito e a favore dell'Azienda Agricola <Fratelli Giuseppe, Raffaele e Grazia Fazzari Società Semplice> (e quindi della OP AGROS alla quale tale società sarebbe associata).

Tale eccezione, risolvendosi nel rovesciamento del sollevato difetto di legittimazione passiva del Longo, è altrettanto infondata in quanto, come ammonito, ad essere convenuto in questo giudizio è il Presidente e legale rappresentante della Rimembranze Soc. Coop. arl, e tale è Longo Francesco.

Ciò che conta e rileva è che Longo Francesco, nella qualità anzidetta, ha ricevuto finanziamenti indebiti per €.108.837,03= e contro tale contestazione egli non può eccepire *formaliter* l'errore nella traduzione della sua qualifica nell'atto introduttivo del giudizio odierno, dal momento che egli, già nella *notitia damni* che origina dal procedimento penale <N. 5493/2003 R.G. notizie di reato/Mod. 21> con n. 382 indagati, risulta essere l'indagato n. 187 (<LONGO Francesco, nato a Taurianova il 4.1.1977, residente in Varapodio alla via Lomargio n. 11, presidente del c.d.a. della coop. RIMEMBRANZE, aderente all'O.P. Agros, coinvolto nelle truffe della medesima O.P., difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Milicia del foro di Palmi>).

Si tratta dunque all'evidenza di una eccezione che non coglie la sostanza della contestazione (trattasi di un mero errore

materiale in citazione, per inversione dei nominativi del rappresentante della società “F.lli Fazzari”, il convenuto Fazzari, e il rappresentante della società “Rimembranze”, il convenuto Longo), né può - per l’evidenza dell’errore nell’opera di traduzione dell’atto – affermarsi che la difesa non sia stata posta per ciò nelle condizioni di potersi difendere proprio dal merito della stessa contestazione.

L’eccezione pertanto è infondata e deve essere disattesa. Le accuse a carico di Longo Francesco sono, al pari degli altri convenute, pienamente provate e non smentite da prova contraria, o da qualunque atto idoneo a radicare nel Collegio un diverso convincimento.

Morano Rocco, Spataro Giuseppe e Cannizzaro Francesco hanno eccepito l’infondatezza per mancanza dell’elemento soggettivo (del dolo e della colpa grave), anche considerando che, in tema di sanzioni amministrative, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la responsabilità dei concorrenti deve recepire i principi fissati dal codice penale (che qui non rivengono) e che, in riferimento alla qualità di Presidente – rispettivamente - della Medea Soc. Coop. arl., della Baronia Soc. Coop. arl., e della Athena Soc. Coop. Arl. -, non poteva sapere se effettivamente i quantitativi dichiarati dai soci corrispondevano o meno a quelli realmente conferiti.

L’argomentare dei difensori è infondato.

Anzitutto, merita essere precisato che il rapporto tra sanzione amministrativa e sindacato giurisdizionale non è messo in discussione in questa sede ove, come pare evidente, è in decisione la responsabilità erariale dei convenuti.

Quanto invece all'eccezione secondo cui non vi sarebbe prova della corrispondenza effettiva tra i quantitativi dichiarati dai soci e quelli realmente conferiti, essa non è rilevante dal momento che l'attore ha chiamato in giudizio tutti i convenuti odierni a titolo di dolo, ritenendoli *solidalmente responsabili per l'intero importo indebitamente erogato* al sistema che ruotava intorno alla cooperativa Agros.

Contrariamente all'assunto difensivo, in atti è dettagliatamente provata ogni singola operazione fittizia posta in essere dai convenuti, senza che nessuno di loro sia riuscito a dimostrare il contrario. Essendo l'accusa posta in questi termini, anche nell'ipotesi in cui una parte del contributo non risulti indebita, l'*accipiens* risponde secondo i principi posti dal Legislatore del Codice civile in fatto condebitori in solido (art. 2055 c.c.)

Diversamente laddove l'attore avesse richiesto l'accertamento dell'indebito *pro quota*, ossia nei limiti del contributo da ciascuno ricevuto, ovvero a titolo di colpa grave, ma essendo la contestazione mossa a titolo di responsabilità solidale dolosa, il problema della corrispondenza tra conferimento dichiarato e conferimento effettivo, riflettendosi al più sul *riparto interno di*

responsabilità o sul *quantum debeatur*, non ha alcuna consistenza.

In disparte tali considerazioni, l'attore ha provato che le indennità ricevute, che i contributi pubblici ricevuti, sono tutti privi di giustificazione causale, richiamando in atti, per ciascuna operazione trilatera (Agros, cooperativa, ditta individuale) il numero della fattura (ove esistente), la nota contabile emessa, il prospetto di liquidazione e il mastrino Agros (ove esistente).

Il Collegio osserva inoltre che non è possibile scindere la imputazione del danno tra i convenuti, in quanto – se è vero che i vari convenuti hanno fruito in misura diversa della I.C.R. (indennità comunitaria di ritiro) per la quota di prodotto falsamente “ritirata” loro imputabile – tuttavia la condotta di ogni convenuto è stata concausale del danno nel suo complesso, in quanto la possibilità di ottenere tale indennità è derivata dal valore della produzione commerciale falsamente attestato con il concorso di tutti i convenuti (secondo la prospettazione della Guardia di finanza: cfr. pag.7), valore che consentiva la apertura di Centri di raccolta” dove la frutta poteva essere ritirata e veniva falsamente smaltita.

Contro tale corredo probatorio, non può predicarsi una mancata e/o insufficiente corrispondenza tra dato reale e dato effettivo, salvo prova contraria dei convenuti che, tuttavia, non è stata offerta.

L'eccezione di merito dei sig.ri Morano Rocco, Spataro Giuseppe e Cannizzaro Francesco viene conseguentemente rigettata.

Mammoliti Rocco ha eccepito l'infondatezza della domanda per mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e mancato assolvimento dell'onere probatorio, in quanto il cuore della contestazione riguarda principalmente la OP AGROS Soc. Coop. a r.l. senza andare ad individuare la specifica responsabilità degli altri convenuti, che in questo modo risponderebbero unicamente per la loro posizione, con una sorta di colpa d'autore. E del resto, sostiene la difesa del Mammoliti, i diversi procedimenti di archiviazione in sede penale hanno confermato proprio questo dato, ovverosia che non tutte le organizzazioni entrate in contatto con la OP AGROS Soc. Coop. a r.l. erano perciò solo compartecipi della ipotizzata frode. Mancherebbero altresì i riferimenti ad uno specifico documento contabile; non vi è traccia degli assegni che lo stesso Mammoliti avrebbe ricevuto a titolo di contributo comunitario; non è specificato in che modo lo stesso avrebbe concorso alla creazione di un valore di produzione fittizio e, infine, non vi è prova del mancato conferimento del prodotto in relazione al quale sarebbero stati elargiti gli indennizzi. Ancora, secondo la difesa non ricorrono i requisiti di certezza, attualità e concretezza del danno a carico del Mammoliti, in quanto vi è una divergenza evidente tra il danno di cui l'attore chiede il ristoro (€. 7.870.845,21) e l'importo che la OP AGROS Soc. Coop. Arl avrebbe versato alle

cooperative associate (€ 4.141.280,25) per cui non è chiaro – argomenta la difesa – se il valore differenziale è una voce di danno e a chi si dovrebbe ricondurre, atteso che il *quantum* richiesto include importi di cospicua entità, disposti per tipologie di prodotto (nettarine e pesche) che sono estranee alla materia del contendere.

Sostanzialmente per le stesse ragioni già espresse con riferimento ai convenuti Morano Rocco, Spataro Giuseppe e Cannizzaro Francesco, anche l'eccezione sollevata da Mammoliti Rocco è infondata.

Anzitutto, non si è al cospetto di alcuna colpa d'autore, né di responsabilità oggettiva, né di responsabilità da posizione. La contestazione mossa dall'attore – lo si ripete – è molto circoscritta: avere congegnato un sistema di false fatturazioni che, attraverso la compensazione di reciproche partite di credito/debito in cui la Agros accresceva il volume della produzione commerciale degli stessi operatori economici, consentiva loro di ricevere contributi comunitari in realtà non dovuti (finanziamento indebito) e di ledere la concorrenza quanto allo smaltimento del prodotto in esubero.

Giova ancora ripetere che ogni singola operazione contabile contestata risulta specificatamente indicata, sì da rendere il danno attuale, certo e concreto. Quanto al rilievo che non vi sarebbe in atti la prova di alcun titolo di contributo ricevuto dal Mammoliti, né prova di come egli avrebbe concorso all'esecuzione del

disegno criminoso ipotizzato in sede penale e posto a base della citazione odierna, depongono in direzione contraria i seguenti dati: per prima cosa, il contributo indebito ricevuto è tracciato a vantaggio della MA.IA. Piccola Soc. Coop. ARL di cui era il legale rappresentante all'epoca dei fatti e l'indennità comunitaria di ritiro (ICR), in relazione alla campagna agrumaria 2001/2002, per le <arance> che egli ha a tale titolo ricevuto è di €. 13.091,14= (il pagamento è del 01.07.2002); secondariamente, l'attore ha richiamato i documenti contabili attestanti la fittizia operazione negoziale tra la cooperativa MA.IA Piccola e la Agros (fattura di vendita n. 345; nota contabili n. 346; prospetto di liquidazione n. 347).

Cade pertanto l'argomentazione secondo cui la contestazione mossa sarebbe generica. Anche in questo caso, non sono stati offerti elementi e/o principi di prova in senso contrario e, per questo, l'eccezione spiegata deve essere respinta e il Mammoliti condannato in solido insieme con tutti gli altri.

Quanto, infine, alle contestazioni secondo cui vi è una divergenza evidente tra il danno di cui l'attore chiede il ristoro (€. 7.870.845,21) e l'importo che la OP AGROS Soc. Coop. Arl avrebbe versato alle cooperative associate (€. 4.141.280,25) per cui non sarebbe chiaro né il quantum né la voce di danno atteso che il quantum include importi disposti per tipologie di prodotto (nettarine e pesche) che sono estranee alla materia del contendere, in vero non è propriamente così.

Anzitutto, merita essere considerato che l'addebito contestato concerne la <<campagna agrumaria>> 2000/2001/2002 e che, all'interno di tale campagna, è evidenziata la falsa commercializzazione (e/o il falso ritiro) di arance, mandarini, clementine, pesche e nettarine: queste ultime due tipologie di prodotto, pertanto, pur non rientrando nel genere degli agrumi, sono parte integrante delle domande di aiuto oggetto della campagna agrumaria 2001/2002 (cfr. relazione di servizio della GdF, Produzione n. 2, Doc. 26, sub-all. 1 in fascicolo attore). Quello evidenziato dal Mammoliti, dunque, è un aspetto più apparente che reale e che non coglie la sostanza del fenomeno per cui è danno. Secondariamente, quanto alla differenza tra il danno di cui l'attore chiede il ristoro e l'importo che OP Agros ha versato alle cooperative associate, si tratta di due profili collegati, in quanto il primo importo, che costituisce l'ammontare di danno richiesto dall'attore, è esattamente quanto risulta indebitamente pagato dall'Arcea all'OP Agros ed al suo rappresentante legale Sofia Gianfranco (medio tempore deceduto) nell'interesse e a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti chiamati in solido; di contro l'importo minore distribuito alle cooperative ha rilievo solo (eventualmente) nei rapporti interni tra l'OP Agros e le cooperative stesse. Del resto, è solo dalla sommatoria delle false operazioni commerciali tra tutte intervenute a vantaggio di tutte che l'OP Agros, nell'interesse comune, ha potuto richiedere e ottenere l'importo di euro 7.870.845,21=

Merita, tuttavia, essere considerato che è sì vero che l'attore ha richiesto il minore importo di euro 7.857.754,07=, ma ciò è dovuto al fatto che inizialmente, tra i soggetti incolpati e destinatari dell'invito a dedurre, vi erano anche i sig.ri Pisano Bruno, a cui erano contestate false fatturazioni per euro 7.196=, e Fida Carmelo, a cui erano contestate false operazioni commerciali per euro 5.895,19. Nell'iniziale citazione del 2007 (cfr., pag. 11, 1° cpv.), si dà conto del fatto che, in seguito alle deduzioni presentate e alla loro audizione personale, la loro posizione era stata archiviata).

Orbene, la divergenza tra l'importo di euro 7.870.845,21= e di 7.857.754,07= (che pure la sentenza n. 153/14 cit. poneva tra le motivazioni a base del rigetto della domanda nei confronti di taluni degli originari convenuti) in realtà non è un indice dell'incerta quantificazione del danno.

Il danno documentato dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza è di euro 7.870.845,21=; se a questa somma si tolgono gli importi inizialmente contestati a Pisano Bruno (euro 7.196) e a Fida Carmelo (euro 5.895,19), si ottiene esattamente l'importo indebitamente erogato alla OP Agros nel comune e illecito interesse, ossia euro 7.870.845,21=

Pertanto, archiviata la posizione del Pisano e del Fida, del tutto correttamente la Procura erariale ha agito per la minor somma di euro 7.857.754,07.

6. In conclusione, MORANO Rocco, SPATARO Giuseppe,

NAPOLI Luigi, CANANZI Salvatore, IANNACI Nicola, CANNIZZARO Francesco, ZANGARI Salvatore, LONGO Francesco, MAMMOLITI Rocco, SANTUCCI Michele, PAPALEO Antonio (cl. 1960) devono essere condannati in solido tra loro a rifondere ARCEA del danno prodotto di €. 7.857.754,07=. Su tale somma deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e sulla somma così rivalutata gli interessi legali dalla data di pubblicazione dell'odierna sentenza.

7. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Amministrazione danneggiata come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda dell'attore e condanna in solido tra loro MORANO Rocco, SPATARO Giuseppe, NAPOLI Luigi, CANANZI Salvatore, IANNACI Nicola, CANNIZZARO Francesco, ZANGARI Salvatore, LONGO Francesco, MAMMOLITI Rocco, SANTUCCI Michele, PAPALEO Antonio al risarcimento del danno di euro 7.857.754,07= (euro settemilionisettecentocinquantaquattro/07) in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, oltre alla rivalutazione dalla data dell'evento lesivo e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.

Condanna in solido tra loro MORANO Rocco, SPATARO Giuseppe, NAPOLI Luigi, CANANZI Salvatore, IANNACI Nicola,

CANNIZZARO Francesco, ZANGARI Salvatore, LONGO France-

sco, MAMMOLITI Rocco, SANTUCCI Michele, PAPALEO Antonio

alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario che vengono

liquidate come da nota segretariale a margine della sentenza.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 maggio

2024.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 04/04/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 16049	
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	
n. 11, copie prefetto atto per uso notifica	
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDENZA	
n. 11, copie prefetto atto per uso notifica	
ORIGINALE ORDINANZA N. 16012013	
n. 11, copie prefetto atto per uso notifica	
ORIGINALE SENTENZA NON DEFINITIVA N. 153/2014	
n. 11, copie prefetto atto per uso notifica	
ORIGINALE ATTO DI RILASCUZIONE	
n. 11, copie prefetto atto per uso notifica	
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDENZA	
n. 11, copie prefetto atto per uso notifica	
ORIGINALE ORDINANZA N. 90/2023	
n. 11, copie prefetto atto per uso notifica	
DIRITTI DI CANCELLERIA	
NOTIFICHE	
ORIGINALE SENTENZA	
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	
DICONSÌ EURO SEIMILACINQUANTATREZZ	

TOTALE

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

€ 6.053,22

€ 6.053,22



Ordinanza n. 54/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Maristella Filomena Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di iscritto al n. 16049 del registro di segreteria per la correzione di errore materiale della sentenza n. 71/2025 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, promosso

DA

LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA,
domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, PEC: calabria.procura@corteconti-cert.it

CONTRO

1) MORANO Rocco (MRNRCC65T08H558U), nato a Rosarno (RC) l'8.12.1965, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Colia e Salvatore Longo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Rosarno alla Via Mattia Pretin, n. 11, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

2) SPATARO Giuseppe (SPTGPP71T11L063T), nato a

Taurianova (RC) l'11.12.1971 e residente in Rosarno,

Contrada da Crucinella, rappresentato e difeso dall'Avv.

Salvatore Longo, presso il cui studio in Maropati alla via

Europa n. 13 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla

memoria di costituzione;

3) CANNIZZARO Francesco (CNNFNC46A03H558C), nato a

Rosarno (RC) il 03.01.1946 e ivi residente alla via Provinciale

n. 194, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Longo,

presso il cui studio in Maropati alla via Europa n. 13 ha

eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria di

costituzione;

4) LONGO Francesco (LNGFNC77A04L063O), nato a

Taurianova (RC) il 04.01.1977 e residente in Parapodio alla

via Lo Margio n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv.

Giuseppe Milicia, presso il cui studio in Cittanova alla via

Amendola n. 44 ha eletto domicilio, giusta procura in calce

alla memoria di costituzione;

5) MAMMOLITI Rocco (MMMRCC71E07L063L), nato a

Taurianova (RC) il 07.05.1971 e residente in Rosarno alla

via Crucinella n. 62, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria

Natalia Praticò, presso il cui studio in Palmi, alla via Giotto

n. 4 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla

comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria

difensiva;

6) NAPOLI Luigi (NPLLGU52A02H558U), nato a Rosarno (RC)

il 02.01.1952 ed ivi residente alla via Convento n. 46;

7) CANANZI Salvatore (CNNSVT80E23Z514O), nato a OXACA

(Messico) il 23.05.1980 e residente in Gioia Tauro (RC) alla

via degli Oleandri n. 6;

8) IANNACI Nicola (NNCNCL74B05L063W), nato a Taurianova

(RC) il 05.02.1974 e residente in Rosarno (RC) alla via A.

Lincoln n. 21;

9) ZANGARI Salvatore (ZNGSVT77R17G791Y), nato a

Polistena (RC) il 17.10.1977 e residente in Rosarno (RC) alla

via Cartesio n. 5;

10) SANTUCCI Michele (SNTMHL75D21L063F), nato a

Taurianova (RC) il 21.04.1975 e residente in Rosarno (RC) al

v.co Municipio n. 1;

11) PAPALEO Antonio (PPLNTN60D10H558A), nato a Rosarno

(RC) il 10.04.1960, residente a Monasterace (RC) in via

Lambrosi B N snc.

VISTA l'istanza del Sostituto Procuratore Regionale dott.ssa

Federica Pallone del 15 gennaio 2026, avente ad oggetto la

correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, alla

pag. 54, della sentenza n. 71/25 di questa Sezione, che indica

come soggetto danneggiato ARCEA anziché AGEA.

RILEVATO che con ordinanza n. 23/2026 dell'11 marzo 2026,

resa in esito all'udienza del 25 febbraio 2026, il Collegio ha

disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per correzione

errore materiale ai convenuti Antonio Papaleo e Salvatore

Zangari, autorizzando il PM alla notifica a mezzo forze di polizia;

RILEVATO che la notifica del ricorso, unitamente al decreto di

fissazione dell'udienza e della stessa ordinanza n. 23/26 risulta

essere stata effettuata a mani di Antonio Papaleo in data

4/04/2026 dalla Guardia di Finanza Compagnia di Soverato,

nonché a mani di Salvatore Zangari in data 27/03/2026 dalla

Guardia di Finanza Gruppo di Gioia Tauro;

CONSIDERATO che all'udienza pubblica del 26 maggio 2026,

nessuno comparso per i convenuti, il Pubblico Ministero nella

persona del S.P.G. Giovanni Di Pietro ha insistito per la

correzione dell'errore materiale;

RITENUTO che si tratta indubbiamente di un errore materiale,

contenuto alla pag. 54, rigo 5, della sentenza n. 71/25 di questa

Sezione, che indica come soggetto danneggiato ARCEA anziché

AGEA, nonché alla pag. 54, rigo 20 e rigo 21, nella parte in cui

indica <Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in

Agricoltura> anziché <AGEA>;

P.Q.M.

Visti gli artt. 112 e 113 c.g.c.;

DISPONE

la correzione dell'errore materiale della sentenza di questa

Sezione giurisdizionale n. 71/2025 del 4 aprile 2025, alla pagina

54, rigo 5, nella parte in cui indica <ARCEA> anziché <AGEA>;

la correzione dell'errore materiale della sentenza di questa

Sezione giurisdizionale n. 71/2025 del 4 aprile 2025, alla pagina 54, rigo 20 e rigo 21, nella parte in cui indica < Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura> anziché <AGEA>;

Dispone che la presente ordinanza venga annotata sull'originale del provvedimento, ai sensi dell'art. 113, comma 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, li 26 maggio 2026

Il Presidente

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 05/06/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente